

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 07662/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7662 del 2025, proposto da Antonio Longobardi, rappresentato e difeso dall'Avvocato Silvia D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Eurialo n. 72;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Raffaele Madaio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della valutazione dei titoli operata dalla Commissione, conosciuta dal ricorrente in data 13.05.2025, nella parte in cui sono stati attribuiti allo stesso n. 0 punti, anziché

n. 4 punti, per il servizio svolto presso le FF.AA. di cui agli artt. 3, lett. d) e 9, co. 5, del Bando, e conferito il punteggio totale di 48.625, e, conseguentemente, collocato in graduatoria alla posizione non utile n. 543 e, per quel che occorrer possa e/o nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, di tutti gli atti e i verbali della Commissione dagli estremi non noti;

- della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'Area

Assistenti, di cui n. 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC) pubblicata in data 30.04.2025;

- nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso lesivo della posizione del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Forzez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;

Ritenuto che il ricorso debba essere fissato per la sua decisione nel merito all'udienza pubblica del 9 marzo 2026;

Ritenuto che, ai fini del decidere, debba essere acquisita dall'Amministrazione, entro il termine di 20 giorni decorrente dalla comunicazione a mezzo pec del presente decreto, una dettagliata relazione in ordine alle modalità di valutazione (ed attribuzione del relativo punteggio) dei titoli di servizio, avuto particolare riguardo a quelli in possesso del ricorrente;

Ritenuto che, in accoglimento di istanza di parte e ferma restando la valutazione in sede collegiale in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio, ricorrendone i presupposti, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. (elevato

numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) debba disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sui siti web delle Amministrazioni, con le seguenti modalità: a) pubblicazione di un avviso inderogabilmente sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dai quali risultino: 1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati; 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sui siti medesimi; 6.- l'indicazione degli estremi identificativi del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in

particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'*home page* del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto;

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle Amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, con le modalità suindicate e nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

- fissa l'udienza pubblica del 9 marzo 2026 per la trattazione del merito;
- dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nelle forme e nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 10 novembre 2025.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO